

Articolo 1

(denominazione)

È costituita senza scopo di lucro una libera associazione di utilità sociale, apolitica e apartitica, denominata LINK LAB.

Articolo 2

(sede)

L'associazione ha sede in via Sidoli, 2 Piacenza ed il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria ma solo l'obbligo di comunicazione ai competenti uffici.

L'associazione su delibera del Consiglio direttivo, può istituire sedi secondarie, regionali, periferiche, filiali e rappresentanze.

Articolo 3

(scopo)

L'associazione promuove una cultura di sostegno ai bisogni dell'individuo, della famiglia e della comunità e si propone come agenzia di servizio alla persona mediante un atteggiamento di dialogo e ascolto nei confronti della persona, e soprattutto, soggetto attivo della propria promozione umana, a prescindere dalle condizioni soggettive e generali.

L'associazione si prefigge i seguenti scopi:

- A. Favorire lo studio, l'approfondimento e la diffusione di progetti al servizio della persona;
- B. Stabilire rapporti di dialogo e di confronto con enti e associazioni operanti nell'ambito sociale e culturale sia italiani che internazionali;
- C. Svolgere manifestazioni, convegni, congressi, dibattiti, seminari ed eventi, il cui obiettivo sia la diffusione e il raggiungimento dei propri scopi statutari;
- D. Promuovere corsi di formazione a tutti i livelli avvalendosi di docenti riconosciuti;

Articolo 4

(durata)

La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 5

(soci)

Possono associarsi all'Associazione tutti coloro che siano interessati allo scopo dell'associazione stessa ne condividano le finalità perseguite e mantengano un comportamento verso l'interno e l'esterno dell'associazione animato da spirito di solidarietà e conforme a criteri di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

L'ammissione degli associati avviene, su domanda sottoscritta dai richiedenti, da parte del consiglio direttivo.

La qualità di associato non è trasmissibile.

I soci dell'associazione che hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali si dividono in: soci promotori : coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione.

La loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal comitato direttivo.

La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e sono totalmente gratuite fatto salvo il rimborso delle spese preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute per l'attività prestata.

L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 6

(recesso esclusione del socio)

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per decesso del socio
- b) per dimissioni volontarie del socio da comunicarsi per iscritto al comitato direttivo almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno solare;
- c) per decadenza, deliberata dal comitato direttivo nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui il socio è stato ammesso;
- d) per delibera di esclusione ratificata da parte del comitato direttivo.

Sono considerate cause di esclusione del socio:

- l'indegnità, da chiunque accertata e documentata;
- la morosità nei pagamenti delle quote o dei contributi associativi approvati;
- l'indisciplina o la violazione delle norme dettate dall'atto costitutivo o dallo statuto. In caso di perdita della qualifica di socio, le quote associative ed i contributi versati non sono rimborsabili.

L'esclusione per indegnità pregiudica definitivamente la riammissione a socio dell'associazione.

Articolo 7

(organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

L'assemblea dei soci.

Il comitato direttivo.

Il presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Articolo 8

(assemblea)

L'assemblea dei soci è composta, con parità di voto, da tutti gli aderenti all'associazione, in regola con il versamento delle quote.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice/fax /e-mail/sms agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

E' presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del comitato direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

- a) quando il comitato direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno e il luogo ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione, se sono presenti i due terzi degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato quale segretario. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea ordinaria

- a) elegge il Presidente;
- b) elegge il Comitato Direttivo;
- c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal direttivo ;
- e) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal comitato direttivo;
- g) approva il programma annuale dell'associazione;
- h) delibera sulle proposte del comitato direttivo.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega e sono espresse con voto palese.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

L'assemblea straordinaria

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di tre quarti dei soci presenti.

Articolo 9

(comitato direttivo)

L'associazione è amministrata da un comitato direttivo composto da tre a nove membri che vengono eletti dall'assemblea ordinaria, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La convocazione del comitato direttivo è decisa dal Presidente o dalla maggioranza dei membri del comitato direttivo stesso. Il comitato direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua mancanza, dal consigliere più anziano.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui vengano a mancare uno o più consiglieri l'assemblea provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione. I consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza.

Il Comitato direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. approva e/o modifica i progetti e le altre attività di servizio;
3. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
4. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
5. ammette i nuovi soci;
6. esclude i soci, salva successiva ratifica dell'assemblea, ai sensi dell'art.5 del presente statuto;
7. conferisce deleghe.

Le riunioni del comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 10

(il Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il comitato direttivo e l'assemblea.

Convoca l'assemblea dei soci e il comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie .

Può assumere provvedimenti d'urgenza da ratificarsi da parte del comitato direttivo entro 30 giorni.

Articolo 11

(i mezzi finanziari)

L'associazione trae le risorse economiche da:

- quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata

dall'assemblea;

- contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione;
- proventi ottenuti tramite l'attività dell'associazione;
- iniziative promozionali;
- contributi straordinari dei soci;
- eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

Articolo 12

(esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il comitato direttivo deve presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione il rendiconto economico finanziario, la relazione sulla gestione e il bilancio preventivo. Il suddetto termine può essere prorogato di tre mesi in caso di particolari necessità.

La documentazione di cui sopra sarà messa a disposizione dei soci per la consultazione presso la sede legale o in luogo che verrà indicato nell'avviso di convocazione. Il bilancio consuntivo e preventivo è approvato dall'assemblea ordinaria con le modalità di cui all' art.7.

Articolo 13

(modifiche statutarie)

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 14

(scioglimento dell'associazione)

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli iscritti convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina un liquidatore e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità .

Articolo 15

(disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente statuto si applica la normativa vigente.